

BANDO DI CONCORSO GENERALE 2026 INDETTO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 07/04/2014 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI TRANI, SALVO EVENTUALI RISERVE DI ALLOGGI PREVISTE DALLA LEGGE.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO PATRIMONIO

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 07 aprile 2014 all'art. 4, recentemente modificata e integrata con la LRP 3/2025, la quale dispone che *"i Comuni assegnino gli alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili sul proprio territorio mediante bando pubblico da adottarsi, obbligatoriamente, con cadenza biennale, previa concertazione con le organizzazioni sindacali confederali e quelle degli inquilini e degli assegnatari maggiormente rappresentative sul territorio amministrativo dell'ente gestore"*;

VISTA la circolare esplicativa della Regione Puglia - Sezione Politiche Abitative, prot.n.646983 del 18/11/2025, avente ad oggetto la L.R.n.3/2025 di modifica alla L.R.n.10/2014, che fornisce le indicazioni operative da applicare in sede di attribuzione dei punteggi e di verifica della permanenza dei requisiti;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1849 del 21 novembre 2025 con cui è stato stabilito, in conformità alle previsioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. e), e comma 2 L.R. 10/2014, il nuovo limite di reddito, riferito al nucleo familiare per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, pari a € 18.400,00;

VISTI i verbali del 20/05/2026 e 22/07/2026, di concertazione con le organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative del territorio, redatto ai sensi dell'art.4 co.2 della L.R. n.10/2014, modificato e sostituito dall'art.3, co. 2, della legge regionale n.3/2025;

RICHIAMATE

le determinazioni dirigenziali n. 1197 del 10.8.2026 e n. 1237 del 21.8.2026 con le quali sono stati approvati lo schema di bando di concorso ERP 2026 e il modello di domanda di partecipazione.

RENDE NOTO CHE

E' indetto, ai sensi della Legge Regionale N.10 del 07/04/2014, modificata e integrata dalla Legge Regionale n. 3 del 10.03.2025, Bando di Concorso per la formazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, disponibili e/o che si rendano disponibili nel Comune Trani.

-ART. 1- **OGGETTO**

Il presente bando ha ad oggetto la formazione di una graduatoria finalizzata all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) nel territorio del Comune di Trani disponibili o che si renderanno disponibili, nel rispetto della L.R. n.10/2014. Il bando in oggetto verrà reso noto mediante pubblicazione oltre che sull'Albo Pretorio, sugli spazi destinati all'informazione e sul sito telematico, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e dalla legge regionale 20 giugno 2008, n. 15 (Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia).

-ART. 2-
REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

A norma dell'art. 3 della L.R. n.10 del 07/04/2014, può partecipare al presente concorso per l'assegnazione di alloggi di e.r.p.:

a) **chi ha la cittadinanza italiana oppure di altro Stato appartenente all'Unione Europea.** Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea è ammesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 40 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); sono altresì ammessi i cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ai sensi dell'articolo 29, comma 3 ter, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);

b) **chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Trani**, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

c) **chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato sul territorio italiano;** ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio si applicano gli standard previsti nell'articolo 10, comma 2 L.R. n. 10/2014, secondo cui è adeguato l'alloggio, la cui superficie utile abitabile, come definita dall'art. 6 dell'allegato A della D.G.R. n.1941 del 21 dicembre 2023 "Aggiornamento dei limiti di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata e parziale modifica della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 76 del 2 maggio 1996", sia non inferiore a 45 metri quadrati. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:

a) 45 metri quadrati per nuclei familiari composti da una o due persone;

b) 55 metri quadrati per nuclei familiari composti da tre persone;

c) 70 metri quadrati per nuclei familiari composti da quattro persone;

d) 85 metri quadrati per nuclei familiari composti da cinque persone;

e) 95 metri quadrati per nuclei familiari composti da sei persone e oltre;

d) **chi non ha già ottenuto l'assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici**, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno, o non abbia esercitato l'opzione per il trasferimento in proprietà di immobile ad uso abitativo condotto in locazione ai sensi dell'articolo 23 "Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili" del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; **chi ha perso incolpevolmente il diritto alla proprietà o al contributo regionale;**

e) **chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore al limite vigente al momento della scadenza del bando di concorso.** Il reddito di riferimento è quello imponibile di tutto il nucleo familiare relativo all'ultima dichiarazione fiscale, ovvero **Dichiarazione dei redditi 2025 relativa ai redditi 2024.** Il reddito convenzionale complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore a **€ 18.400,00 (euro diciottomilaquattrocento/00)**

giusta Delibera di G.R. 21 novembre 2025, n. 1849. Il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti fiscalmente a carico e/o minori; qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, autonomo, pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati compresi quelli esentasse secondo quanto indicato dall'articolo 49, Capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento. Sono esclusi, dalla determinazione del reddito, l'indennità di accompagnamento, il trattamento di fine rapporto e l'assegno di cura per i pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) o da atrofia muscolare spinale (SMA) e per i pazienti non autosufficienti gravissimi; la mancanza del reddito o lo stato di indigenza deve essere autocertificata ai sensi di Legge e può essere documentata da certificato di disoccupazione; le false dichiarazioni comportano l'esclusione del richiedente dalla graduatoria;

f) **chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.** Si specifica, inoltre, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 10/2014 che "L'occupazione o la cessione senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica comporta l'esclusione da ogni ulteriore assegnazione;

g) **chi non occupa un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza titolo fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 1 bis, della legge 23 maggio 2014, n.80** (Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), secondo cui i soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva;

h) **il richiedente che non abbia subito condanne penali definitive per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo.**

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni. Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:

– *conviventi more uxorio e unioni civili come oggi disciplinati dall'art. 1 della Legge n.76 del 20 maggio 2016;*

– *ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;*

– *affini fino al secondo grado e che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione.*

Ai sensi dell'art.3 comma 3 della L.R. 10/2014, *"I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e f) del comma 1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare al momento della presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto".*

La Giunta regionale, in sede di localizzazione degli interventi, può stabilire particolari requisiti aggiuntivi per l'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità ovvero in relazione a peculiari esigenze locali".

Si precisa che tutti coloro che abbiano già presentato domanda per i precedenti bandi del Comune di Trani devono rinnovare la domanda, in quanto le precedenti graduatorie sono da intendersi automaticamente decadute alla data di approvazione della graduatoria definitiva in esito al presente bando.

Gli interessati all'assegnazione possono perseguire una sola assegnazione nell'ambito regionale.

-ART. 3- **RISERVE DI ALLOGGI**

Sono fatte salve le eventuali riserve di alloggi disposte per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità, ai sensi degli art. 12 della L.R. n.10/2014 e ss.mm.ii.

-ART. 4- **DOCUMENTI DEL CONCORSO**

La documentazione del concorso è costituita da:

- Bando di concorso;

- Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (All. n. 1).

Il bando di concorso e l'informativa privacy (All. n. 1) è consultabile nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Trani "Bandi di Gara e Contratti", nonché all'albo pretorio e nella sezione "Avvisi" del sito istituzionale del Comune di Trani.

-ART. 5- **CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente all'indirizzo PEC: protocollo@cert.comune.trani.bt.it entro e non oltre il **giorno 19 Ottobre 2026**.

La richiesta, affinché possa essere utilmente evasa, dovrà indicare il documento della procedura ad evidenza pubblica (ad es. bando, domanda di partecipazione), la pagina e il testo su cui si chiede il chiarimento.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste, se presentate in tempo utile, verranno fornite prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande e, in ogni caso, non oltre il giorno **27 Ottobre 2026**, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul sito istituzionale del Comune di Trani nella Sezione Amministrazione Trasparente "Bandi di gara e concorsi".

I partecipanti sono invitati a visionare costantemente l'anzidetta sezione.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Richieste di chiarimenti inviate a indirizzi mail pec o ordinari diversi da quello sopra indicato non saranno presi in considerazione.

-ART. 6- **MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA**

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso, in marca da bollo di € 16,00, **debbono essere compilate obbligatoriamente online, tramite proprio SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE)**, su apposito modulo predisposto sul sito istituzionale del Comune di Trani cliccando al seguente link:

https://sportellotelematico.comune.trani.bt.it/procedure%3Ac_1328%3Aedilizia.residenziale.pubblica%3Balloggio%3Bassegnazione%3Bdomanda

Le domande di partecipazione potranno essere presentate dal **3 Settembre 2026 ore 12:00**, data di pubblicazione del presente Bando sul sito istituzionale del Comune di Trani, al **2 Novembre 2026 ore 12:00**.

Nel suddetto modulo è contenuto un questionario cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con esattezza. Il questionario è formulato in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, con riferimento ai requisiti di ammissibilità al bando ed alle condizioni il cui possesso dà diritto all'attribuzione dei punteggi.

Nel prospetto riepilogativo dei redditi, il concorrente dichiara, i redditi percepiti dai componenti il nucleo familiare nell'anno di riferimento, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art.2 lett.e) della L.R. n.3/2025, allegando idonea documentazione probatoria, esonerando l'operatore sindacale/CAF/Patronato da ogni responsabilità in merito all'eventuale assistenza fornita nella compilazione della stessa.

In assenza di reddito del nucleo familiare, il richiedente, dovrà dichiarare lo stato di indigenza secondo i parametri previsti dal D. Lgs. 109 del 31.3.1998.

Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi della legge penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti e determineranno l'automatica esclusione dal bando, salva la prescrizione di cui all'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000.

Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda sono attribuiti i seguenti punteggi, secondo quanto disposto dall'art. 4 della L.R. n. 3 del 10/03/2025 (che ha sostituito l'art. 5 della L.R. n. 10/2014).

-ART. 7- **ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI**

Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda, sono attribuiti i seguenti punteggi, secondo quanto disposto dall'art. 5 della L.R. n.10/2014:

1. I punteggi da attribuire ai concorrenti sono:

a1) reddito del nucleo familiare, determinato ai sensi dell'art.3 comma 1 lettera e della L.R. n.10/2014, non superiore ai seguenti limiti:

- | | |
|---|----------------|
| a) inferiore ad una pensione sociale (fino a € 6.947,33 annui): | punti 4 |
| b) inferiore ad una pensione minima INPS (fino a € 7.781,26 annui): | punti 3 |
| c) inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale (fino a € 14.729,26 annui): | punti 2 |

a2) nucleo familiare composto:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| a) da 3 a 4 unità: | punti 1 |
| b) da 5 unità: | punti 2 |
| c) da 6 unità: | punti 3 |
| d) da 7 unità ed oltre: | punti 4 |

a3) nucleo mono-genitoriale con uno o più minori a carico:

punti 2

a4) richiedenti che abbiano superato il sessantasettesimo (67°) anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che **vivano soli o in coppia**, anche con eventuali minori a carico:

punti 2

a5) nucleo familiare con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, ovvero la cui **costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio**:

punti 2

Tale punteggio è attribuibile:

- a) purché nessuno dei due componenti abbia superato il *trentacinquesimo anno di età*.
b) qualora la famiglia richiedente *viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario*, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

a6) presenza di individui con disabilità nel nucleo familiare:

punti 2

Ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera individuo con disabilità il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al **75 per cento** certificata dall'autorità competente, oppure il **minorenne** con certificazione di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età o **ipoacustici** ai sensi della L. n. 289 del 11 ottobre 1999;

a7) richiedenti la cui sede lavorativa si trova a una distanza superiore a 40 chilometri da quella di residenza

punti 1

Tale punteggio viene attribuito limitatamente alla graduatoria formata dal comune nel quale il richiedente lavora.

a8) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare **da almeno due anni** dalla data di pubblicazione del bando in **locali adibiti impropriamente ad alloggio** (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica, e da enti del terzo settore convenzionati con la pubblica amministrazione, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale o a seguito di assegnazione provvisoria di un alloggio parcheggio per disagio abitativo di cui all'art.4, comma 11 L.R. 10/2014;

punti 4

***La condizione del biennio non è richiesta** quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto o da assegnazione provvisoria di un alloggio parcheggio;*

a9) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare **da almeno due anni** dalla data del bando in **alloggio antigienico**, ritenendosi tale quello ***privo di servizi igienici o con servizi non conformi*** a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975 (*Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione*) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione:

punti 2

***Il punteggio di cui alle lettere a 8) e a 9) non viene riconosciuto** quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.*

a10) richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare **da almeno due anni** dalla data del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità:

punti 2

***La condizione del biennio non è richiesta** quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto.*

a11) richiedenti che abitino alla data del bando con il proprio nucleo familiare **in alloggio sovraffollato** rispetto allo standard abitativo definito all'articolo 10 L.R. n.10/2014:

a) oltre 1 persona in più:

punti 1

b) oltre 2 persone in più:

punti 2

c) oltre 3 persone in più:

punti 3

a12) richiedenti fruitori di alloggio di servizio che devono rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo:

punti 1

a13) richiedenti che devono abbandonare o abbiano abbandonato da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando l'alloggio a seguito di **ordinanze di sgombero** o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima dalla data del bando:

punti 6

a14) richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, **di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio**, purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato:

punti 6

Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare come definito dall'art. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 maggio 2014 (Attuazione dell'art.

6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n.124 - Morosità incolpevole);

a15) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30 per cento sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 3 della L.R.n.10/2014:

punti 1

Non sono cumulabili i punteggi:

a4) con a6);

a8) con a9);

a13) con a14);

a13) e a14) con a8), a9), a10), a11) e a12).

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, di cui alla lett. a8) e a9), il concorrente potrà allegare alla domanda una relazione asseverata da tecnico abilitato, anche in presenza di alloggio in proprietà. Qualora il concorrente richiede il punteggio relativo a locali impropriamente adibiti ad alloggio (a8) o a locali antigienici (a9) o ad alloggi sovraffollati(a11), il Comune di Trani si riserva di effettuare appositi sopralluoghi.

Si avverte che i punteggi non richiesti nella domanda non saranno attribuiti d'ufficio, se non documentati, né in prima istanza né in un eventuale ricorso alla Commissione Provinciale E.R.P.

Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, la priorità è data a chi possiede la situazione economica meno favorevole.

Qualora persista la parità di punteggio, è effettuato il sorteggio a cura di un notaio o di un ufficiale rogante.

I richiedenti di cui alle lettere a 4), a 5) e a 6) sono inseriti nella graduatoria generale definitiva; sono altresì collocati d'ufficio in graduatorie speciali relativi ad ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini dell'assegnazione degli alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della Regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento. Tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva prevista nell'art. 13".

-ART. 8-

RACCOLTA DELLE DOMANDE - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - OPPOSIZIONI E RICORSI.

Le domande di partecipazione al presente bando, in bollo da € 16,00, compilate esclusivamente online sui moduli predisposti dal Comune, devono essere inviate entro il **60° giorno** di pubblicazione dello stesso all'albo pretorio online.

Alla domanda, deve essere allegata copia di un valido documento di identità.

Entro novanta giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione stabiliti nel bando, l'ufficio comunale competente provvede a formulare la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi che attribuisce a ogni singola domanda e a pubblicarla nelle stesse forme in cui è stato pubblicato il bando.

Entro trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate di un parere alla Commissione provinciale di cui all'articolo 27, legge regionale n. 03/2025 (che ha sostituito l'art.42 della L.R.n.10/2014), per il tramite dell'ufficio comunale competente.

Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e a ogni documento utile al rilascio del parere, alla Commissione di cui all'art.27.

La Commissione, entro il termine di **sessanta giorni** dalla data di ricevimento della richiesta, esprime il proprio **parere vincolante** sulla graduatoria provvisoria, sulle richieste previste nel comma 5, nonché avverso l'annullamento e la decadenza dell'assegnazione e i provvedimenti di mobilità.

L'Ufficio comunale competente, entro i **quindici giorni** successivi al ricevimento dell'ultimo parere rilasciato dalla Commissione sulla graduatoria provvisoria, provvede all'approvazione e pubblicazione della **graduatoria definitiva** nelle stesse forme in cui è stato pubblicato il bando. *Della formazione di detta graduatoria definitiva, il comune dà notizia alla struttura regionale competente, mediante compilazione di apposito formulario da questa pubblicato sul sito istituzionale dell'Osservatorio regionale della condizione abitativa (ORCA).*

PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DI CUI AL PRESENTE BANDO IL CONCORRENTE DEVE DICHIARARE NELL' APPOSITO MODELLO DI DOMANDA DI TROVARSI IN UNA O PIÙ CONDIZIONI INDICATE E PRODURRE LA DOCUMENTAZIONE DEL CASO.

La valutazione del punteggio sarà effettuata sulla scorta di quanto dichiarato nella domanda e della eventuale documentazione allegata.

Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, è effettuato il sorteggio a cura di un notaio o di un ufficiale rogante. I richiedenti di cui alle lettere **a4), a5) e a6)** sono inseriti nella graduatoria generale definitiva; sono altresì collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative ad ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale. Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della Regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento.

-ART. 9-

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER IL POSSESSO DEI REQUISITI E L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI

Per facilitare e velocizzare l'esame delle domande per l'ammissione al bando, il richiedente che si trovi in una o più delle condizioni riportate nel modello di domanda, può allegare la documentazione necessaria per l'attribuzione del corrispondente punteggio:

- dichiarazione dei redditi (730/CU) 2025;
- documento attestante il motivo che ha generato la coabitazione;
- copia del permesso o della carta di soggiorno in corso di validità, se cittadino extracomunitario;
- certificato attestante status di rifugiato;
- dichiarazione del datore di lavoro in riferimento all'art 7 lett. a7;
- documentazione attestante precarietà abitativa Giovani Coppie;
- documentazione attestante l'invalidità con riduzione della capacità lavorativa pari almeno al 75%;
- documentazione attestante i locali impropriamente adibiti ad alloggio/relazione asseverata del tecnico;
- certificazione ASL locali antigienici o relazione asseverata del tecnico;
- certificazione attestante alloggi di servizio da rilasciare;
- copia contratto di locazione registrato con quietanze di pagamento;
- copia ordinanza di sgombero;

- copia del provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione convalidata o per morosità incolpevole;
- certificazione del datore di lavoro di mutamento delle condizioni lavorative (licenziamento, cassa integrazione, riduzione orario lavorativo);
- verbale di consistenza alloggio;
- documentazione attestante lo stato di occupazione *sine titolo* di alloggio ERP con indicazione della durata dell'occupazione.

-ART. 10- **GRADUATORIE SPECIALI**

I richiedenti di cui alle lettere a4), a5) e a6) dell'art.5 del presente bando, sono inseriti nella graduatoria generale definitiva; sono altresì collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative a ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

Le graduatorie speciali così formate sono valide solo ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini in caso di determinazione della Regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento.

Tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva prevista nell'art.13 della L.R. 10/2014.

-ART. 11- **VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE**

1. Prima dell'assegnazione degli alloggi è verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione di cui all'articolo 2 L.R.n.3/2025 (che ha sostituito l'art.3 della L.R.n.10/2014).

2. Il mutamento dei requisiti di cui all'art.4 (L.R.n.3/2025), comma 1, lettere a1), a2), a3) e a5), fra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione non influisce sulla collocazione in graduatoria, purché permangano i requisiti di cui alle lettere da **a8) ad a15)** del medesimo articolo e, per quanto attiene al requisito **a14)**, purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare ***non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato.***

3. Il comune, accertata la mancanza nel concorrente di alcuno dei requisiti di cui al comma 2, avvia il procedimento di esclusione dalla graduatoria o di mutamento della posizione nella stessa del concorrente, dandone comunicazione a quest'ultimo, il quale, nei successivi **quindici giorni**, può proporre la richiesta di parere alla Commissione di cui all'articolo 27, legge regionale n. 3/2025.

4. Il Comune e gli Enti gestori possono, in qualsiasi momento, espletare accertamenti volti a verificare la permanenza e l'esistenza dei requisiti.

- ART. 12- **SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Per favorire la massima partecipazione, nel rispetto del principio della par condicio tra concorrenti, è ammessa la procedura di SOCCORSO ISTRUTTORIO di cui all'articolo di cui all'art. **71, comma 3 del D.P.R. 445/2000**, il quale prevede che in caso di dichiarazioni irregolari o omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione darà notizia all'interessato di tale irregolarità.

Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

Le integrazioni dovranno essere inviate all'indirizzo protocollo@cert.comune.trani.bt.it entro e non oltre il termine indicato.

Farà fede la data di accettazione della pec di riscontro.

-ART. 13-

ASSEGNAZIONE E STANDARD DELL'ALLOGGIO – art.10 L.R.n.10/2014 (sostituito dall'art.9 della L.R.n.3/2025).

1. L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal responsabile dell'ufficio competente del comune tenendo conto della graduatoria definitiva e dello standard alloggiativo che deve essere rispettato salvo quanto previsto dal successivo comma 4.
2. **E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile**, come definita dall'art. 6 dell'allegato A della D.G.R. n.1941 del 21 dicembre 2023 "Aggiornamento dei limiti di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata a parziale modifica della Deliberazione 8 del Consiglio regionale n.76 del 02 maggio 1996" **sia non inferiore a 45 metri quadrati**. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, **l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:**
 - a) **45 mq** per nuclei familiari composti da **una o due persone**.
 - b) **55 mq** per nuclei familiari composti da **tre persone**.
 - c) **70 mq** per nuclei familiari composti da **quattro persone**.
 - d) **85 mq** per nuclei familiari composti da **cinque persone**.
 - e) **95 mq** per nuclei familiari composti da **sei persone e oltre**.
3. Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie abitabile, come definita dall'art.6 dell'allegato A della D.G.R. n.1941/2023, rapportata al nucleo familiare, ecceda lo standard abitativo previsto dal comma 2.
4. Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria o degli assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del comune, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico, né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave grado di bisogno.

-ART. 14-

SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI – art.11 della L.R.n.10/2014 (sostituito dall'art.10 della L.R.n.3/2025)

1. Il Comune, di intesa con l'ente gestore, entro trenta giorni dalla data di comunicazione prevista dall'art.9 L.R.n.10/2014 (sostituito dall'art.8 della L.R.n.3/2025), dà notizia agli aventi diritto dell'avvenuta assegnazione, indicando il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio.
2. La scelta dell'alloggio, nell'ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo previsto dall'art.10 L.R.n.10/2014(sostituito dall'art.9 della L.R.n.3/2025), è effettuata dall'assegnatario o da suo delegato tra quelli proposti.
3. In caso di mancata presentazione, l'assegnatario decade dal diritto di scelta.
4. Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria nel rispetto comunque dei parametri previsti dall'articolo 10 L.R.n.10/2014 (sostituito dall'art.9, comma 2 della Legge Regionale n. 3 del 10.03.2025).
5. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rifiutare l'alloggio a essi proposto se non per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all'assegnazione.
6. In caso di mancata scelta non adeguatamente motivata, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.
7. Ove le giustificazioni siano ritenute valide, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione e alla scelta tra gli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili entro i termini di validità della graduatoria ove è utilmente collocato.
8. Il contratto di locazione semplice è stipulato tra l'assegnatario dell'alloggio e l'ente gestore che consegna i regolamenti all'assegnatario stesso e comunica al Comune interessato la data di consegna degli alloggi e il nominativo dell'assegnatario.
9. L'alloggio deve essere occupato stabilmente dall'assegnatario entro trenta giorni dalla data di consegna. In caso di lavoratore emigrato all'estero il termine è elevato a sessanta giorni.

10. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione dichiarata ai sensi dell'articolo 17 L.R.n.10/2014 (sostituito dall'art. 15 della L.R.n.3/2025).

11. Il contratto di locazione e i regolamenti sottoposti alla disciplina della legge regionale n.3/2025 sono quelli approvati con deliberazione della Giunta regionale del 9 maggio 2017, n.685 "Legge Regionale 7 aprile 2014 n.10. Approvazione contratto-tipo di locazione – art.11, commi 11 e 12 e approvazione Regolamento – tipo per l'autogestione dei servizi comuni da parte degli assegnatari degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale art.35, comma 4". Con la stipula del contratto l'ente gestore consegna all'assegnatario i regolamenti previsti nella D.G.R.n.685/2017.

12. Qualora la Giunta regionale adotti modifiche al contratto tipo di locazione in essere, l'ente gestore predispone il nuovo contratto tipo.

-ART. 15- **ASSEGNAZIONE ALLOGGI**

L'assegnazione degli alloggi è effettuata in base all'ordine della graduatoria definitiva e nel rispetto degli standard abitativi definiti ai sensi della L.R. n.10/2014.

Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie abitabile, rapportata al nucleo familiare, ecceda lo standard abitativo di cui al comma 2 dell'art.10 L.R. n.10/2014.

Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria o degli assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del comune, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico, né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave grado di bisogno.

In sede di assegnazione sarà verificato quanto dichiarato nella domanda e la permanenza dei requisiti prescritti dalla legge.

L'annullamento dell'assegnazione è disposto con provvedimento nei casi previsti e con le modalità di cui all'art.16 della L.R. N°10/2014.

Per la determinazione dei canoni di locazione si applicano gli artt. 21 e seguenti della L.R. n. 10/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Stefania Colangelo.

-ART. 16- **COMMISSIONE ESAMINATRICE**

La commissione esaminatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande. In capo ai componenti non devono sussistere cause ostative alla nomina e a tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione.

I nominativi dei componenti della commissione esaminatrice verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzione del Comune di Trani (<https://www.comune.trani.bt.it>) nella sezione Amministrazione Trasparente, "Bandi di gara e contratti".

-ART. 17- **AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE DI ASSEGNAZIONE – art.7 della L.R.n.10/2014 (sostituito dall'art.6 della L.R.n.3/2025)**

È facoltà del Comune di Trani, sulla base delle specifiche condizioni locali, **pubblicare bandi integrativi** nell'arco del **biennio** previsto dall'art.3, comma 2 L.R.n.3/2025. **La graduatoria definitiva è valida fino all'approvazione di una nuova graduatoria definitiva.**

Per la presentazione delle domande, l'istruttoria e la formazione della graduatoria valgono le disposizioni dei precedenti punti.

I bandi integrativi costituiscono l'unica modalità con la quale i comuni possono aggiornare la graduatoria, non essendo consentita la riapertura dei termini di partecipazione al bando generale.

-ART. 18- CONTROLLI

In attuazione degli adempimenti in materia di controlli e sanzioni previsti dal D.P.R. n.445/2000 saranno effettuati idonei controlli per la verifica delle autocertificazioni rese dai partecipanti utilmente collocati in graduatoria.

Nei casi di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, il richiedente sarà escluso dalla graduatoria e decadrà immediatamente dall'eventuale assegnazione concessagli, con obbligo di rilascio immediato e restituzione dell'immobile assegnato e/o occupato, fermo restando la perseguibilità ai sensi del codice penale e delle vigenti leggi in materia.

-ART. 19- INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (AIL. n. 1)

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), si informa che il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione al presente Bando è il Comune di Trani. I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione alla presente procedura, nel rispetto degli obblighi di legge e/o di regolamento, nonché per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o di rilevante interesse pubblico (finalità istituzionali). In particolare, i dati trasmessi saranno valutati ai fini dell'ammissibilità della domanda presentata e della verifica dei requisiti; al termine della procedura i dati saranno conservati nell'archivio del Comune di Trani (secondo la specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di partecipazione al presente Bando.

In particolare, i dati medesimi potranno essere comunicati ad altri soggetti, per le finalità di gestione degli aspetti connessi e diffusi, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, mediante pubblicazione di graduatorie ed elenchi all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Trani. I dati potranno, inoltre, essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che siano portatori di un interesse, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/90.

Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erranei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste ai sotto indicati recapiti del Titolare del trattamento o al Responsabile della Protezione dei Dati sotto indicati.

I soggetti partecipanti sono tenuti ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali vengano a conoscenza, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e delle norme del D.Lgs. 196/2003 eventualmente applicabili.

Titolare del trattamento è il Comune di Trani, con sede in Via Tenente Luigi Morricone n. 2 - 76125 Trani, Tel: 0883 581331, E-mail: urp@comune.trani.bt.it, PEC: protocollo@cert.comune.trani.bt.it.

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile al seguente recapito e-mail: privacy@liquidlaw.it.

Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati si rinvia alla specifica informativa generale (redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679) pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Trani.

-ART. 20-
NORMA FINALE

Della pubblicazione del presente bando è dato avviso sulle testate giornalistiche locali. Lo stesso viene affisso presso le sedi dell'ente gestore territorialmente competente e delle organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative sul territorio. Il Comune dà notizia dell'avvenuta pubblicazione del bando alla competente struttura regionale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L. R. n. 10/2014 modificata ed integrata dalla L.R.n.3 del 10/03/2025.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ogni utile informazione e per la compilazione della domanda online l'interessato potrà rivolgersi presso le **organizzazioni sindacali degli inquilini** presenti sul territorio.

SI AVVERTE

CHE I SOGGETTI CHE OCCUPANO ABUSIVAMENTE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NON POSSONO PARTECIPARE ALLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DELLA MEDESIMA NATURA PER I CINQUE ANNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ACCERTAMENTO DELL'OCCUPAZIONE ABUSIVA AI SENSI DELL'ART.5 COMMA 1-BIS DELLA LEGGE N.80 DEL 23/05/2014 E ALL'ART.20 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE N.10/2014.

IL DIRIGENTE
ad interim del Servizio Patrimonio
Ing. Luigi Puzziferri
(firmato digitalmente)